

Procedimento n. 8/2014

Sentenza n. 1/2016

La Corte Federale d'Appello
composta dai signori avvocati

Antonella Prestia **Presidente**
Giuseppe Janiri **Componente**
Dario Lupo **Componente**

all'udienza del 5 febbraio 2016, ha reso la seguente

sentenza

nel procedimento in grado di appello aperto nei confronti di:

- ✓ Tiziana Guarascio, tesserata e legale rappresentante della società ASD Ginnastica Salento, chiamata a rispondere per violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, per: *“Aver consentito che la Società, in particolare anche per l'azione del Tecnico DE GIORGI Francesco, utilizzasse le strutture destinate a Centro Tecnico Federale di Alta Specializzazione, in maniera non conforme a quanto previsto, e ciò anche con comportamenti fraudolenti, ingiuriosi e minacciosi. In Lecce fino al 13 dicembre 2014.”*
- ✓ Francesco De Giorgi, tesserato e tecnico della società ASD Ginnastica Salento, chiamato a rispondere per la violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, per: *“Aver utilizzato le strutture, destinate a Centro Tecnico Federale di Alta Specializzazione, in maniera non conforme a quanto previsto, e ciò anche con comportamenti fraudolenti, ingiuriosi e minacciosi. In Lecce fino al 13 dicembre 2014.”*
- ✓ Francesco De Leo, tesserato della società ASD Delfino, chiamato a rispondere per la violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, per *“Aver impedito l'utilizzo delle strutture destinate a palestra, di proprietà della Provincia di Lecce, agli appartenenti alla ASD Ginnastica Salento, e ciò anche con comportamenti ostruzionistici e minacciosi, nonostante provvedimento di regolare assegnazione in favore della predetta Società. In Lecce fino al 10 gennaio 2015”;*

Al termine del processo sono state rassegnate le seguenti

conclusioni

- Procuratore federale: rigetto dei reclami, con adesione all'eccezione di tardività del ricorso incidentale e conferma della decisione di primo grado;
- Avv. Francesca Conte per la sig.ra Tiziana Guarascio, Presidente della ASD Ginnastica Salento, e il prof. Francesco De Giorgi: accoglimento del reclamo, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale;
- Avv. Patrizia Tamburrano, legale rappresentante della ASD Delfino e difensore in proprio e del Sig. Francesco De Leo: rigetto del reclamo della ASD Ginnastica Salento; accoglimento del proprio ricorso.

svolgimento del processo

I fatti generatori del contenzioso e della parallela azione disciplinare avviata dalla Procura Federale trovano radici nelle segnalazioni del 16 e 29 dicembre 2014, con le quali la signora Patrizia Tamburrano, Presidente della ASD Delfino, denunciava:

- comportamenti contrari al Regolamento di Giustizia e Disciplina da parte del signor Francesco De Giorgi, tesserato e tecnico della ASD Ginnastica Salento, il quale - in data 13 dicembre 2014 - si sarebbe presentato presso la palestra S. Giuseppe da Copertino reclamando l'utilizzo di attrezzi ginnici usati dalla ASD Salento;
- modalità aggressive e frasi minacciose e offensive da parte del De Giorgi, al quale non era però stata negata la possibilità di fare allenamento;
- di aver inviato un telegramma al De Giorgi per diffidarlo dal ripetere tali comportamenti;
- di essere stata, a sua volta, diffidata dalla ASD Ginnastica Salento, a mezzo dell'Avv. Francesca Grazia Conte, dall'utilizzare la palestra *uti dominus*;
- l'ulteriore accaduto del 29 dicembre 2014, quando il De Giorgi, unitamente ad altri ginnasti, si sarebbe presentato nuovamente nella stessa palestra, pretendendo di usare le attrezzature, in realtà di esclusiva proprietà della ASD Delfino;
- la conoscenza, da parte della ASD Ginnastica Salento (associazione di nuova costituzione che aveva avanzato richiesta d'utilizzo della struttura), di un disciplinare del 1° gennaio 2012 con il quale la Provincia di Lecce - proprietaria dello stabile adibito a palestra - e il C.R. Puglia FGI, che prevedeva l'attribuzione degli spazi di utilizzo dell'impianto sportivo agli enti richiedenti, con precedenza alle richieste provenienti dalla Federazione e poi della ASD Delfino;
- di essere stata autorizzata dalla Provincia al posizionamento degli attrezzi, avvenuto nel gennaio 2014 sotto la direzione lavori della Provincia e in area destinata in via esclusiva alla ginnastica artistica;
- l'errore dell'Ufficio Sport della Provincia indotto dal De Giorgi e dalla signora Tiziana Guarascio, Presidente della ASD Ginnastica Salento, laddove si era ritenuto che le attrezzature di proprietà della ASD Delfino fossero state concesse in comodato dall'ente territoriale e, come tali, utilizzabili da chiunque.

A loro volta i signori Francesco De Giorgi e Tiziana Guarascio, quest'ultima in qualità di Presidente di ASD Ginnastica Salento, sottoponevano al Procuratore Federale fatti a loro avviso contrari alle regole disciplinari, commessi da numerosi tesserati e dirigenti della ASD Delfino, in un arco temporale compreso tra il 13 dicembre 2014 e il 15 gennaio 2015.

Rilevavano che, in occasione degli accessi del De Giorgi alla palestra, nei giorni e orari assegnati alla ASD Ginnastica Salento dalla Provincia di Lecce, dirigenti, allenatori e tesserati della ASD Delfino impedivano fisicamente al De Giorgi e ai suoi allievi, l'accesso all'area destinata alla ginnastica artistica.

Sostenevano, quindi, che alla ASD Ginnastica Salento era stato ripetutamente impedito l'uso degli attrezzi solo in minima parte di proprietà della ASD Delfino e che in ogni caso anche tali attrezzi, in quanto posizionati in area di proprietà della Provincia, dovevano ritenersi a disposizione di tutti le associazioni accreditate, come - sempre a loro dire - affermato anche dall'ing. Lepore in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale.

I signori De Giorgi e Guarascio presentavano anche ricorso ex art. 65 e ss. del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Svolte le indagini e assunte le informazioni, il Procuratore Federale disponeva l'archiviazione per tutti gli incolpati, ad eccezione del signor Francesco De Leo, Francesco De Giorgi e Tiziana Guarascio, nella spiegata qualità.

Il Tribunale Federale disponeva la riunione dei procedimenti e, ascoltate le ragioni di difesa degli incolpati, riteneva opportuno chiedere chiarimenti alla Provincia di Lecce - Settore Sport, in merito alla regolamentazione d'uso degli attrezzi di proprietà privata, ma collocati nella palestra pubblica.

Perveniva una prima nota in data 29 aprile 2015, a firma ing. Lepore in rappresentanza dell'ente pubblico, cui seguiva un'integrazione in data 28 agosto 2015, peraltro sollecitata da ASD Delfino.

Con l'impugnata sentenza n. 8 dell'8.10.2015, il Tribunale Federale ha irrogato ai tesserati Francesco De Leo e Francesco De Giorgi nonché alla ASD Ginnastica Salento, in persona del Presidente Sig.ra Tiziana Guarascio, la sanzione dell'ammonizione, rigettando le altre domande e condannando le parti al pagamento delle spese del procedimento nella misura di € 200,00 ciascuno per i tesserati De Leo e De Giorgi ed € 200,00 a carico della ASD Ginnastica Salento.

Le parti hanno dunque rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

La Corte Federale d'Appello, dopo l'odierna riunione in camera di consiglio, ha contestualmente reso la presente pronuncia sorretta dai seguenti

motivi della decisione

Anzitutto il reclamo incidentale è inammissibile.

Lo stesso è stato, infatti, proposto oltre il termine previsto e di cui all'art. 75 co. 5 RGD, laddove la prima udienza deve considerarsi quella fissata per il 16/11/15, differita solo per esigenze rappresentate dalla principale parte reclamante.

Il reclamo principale è infondato nel merito, ritenendosi superata l'eccezione di estinzione del giudizio di primo grado, in funzione della richiesta di rinvio di parte, agli atti.

Ed invero, anche prescindendo dalle dichiarazioni versate in atti da parte dei numerosi presenti, nonché da quella che apparirebbe maggiormente valorizzata, resa dal signor Antonio Pascali, Delegato del CONI della provincia di Lecce (e, per questo, terzo particolarmente attendibile), è indiscutibile e incontestato l'intervento della Polizia (cfr. verbale della Questura di Lecce del 10.1.2015) richiesto dal prof. De Giorgi.

Si tratta di un atto di pubblica fede che fa prova fino a querela di falso e che, peraltro, è confermato da tutte le parti.

È questa la circostanza che, anche a voler elidere i diversi e contestati eventi e comportamenti, milita nel senso della corretta contestazione avanzata dalla Procura Federale.

Infatti il De Giorgi, violando l'art. 2 RDG in materia di conformità della condotta ai principi sportivi e al vincolo di giustizia (che prevede, a carico dei tesserati, l'obbligo di invocare solo gli organi ~~di~~ Federali, soprattutto quando le violazioni sportive non abbiano - come nel caso di specie - profili di rilevanza penale), ha derogato a tali norme, considerate cogenti nell'ordinamento sportivo, soprattutto ove si rilevi che anche gli agenti di Polizia non hanno dato alcun seguito all'intervento sollecitato dal tesserato.

Si evince, dunque, una mera contesa concernente le modalità d'uso di una palestra e delle relative attrezzature, che poteva essere sottoposta in via esclusiva alla struttura Federale con ben altre modalità.

L'adesione a tale comportamento da parte del legale rappresentante dell'ASD Ginnastica Salento rende giustificata la sanzione anche nei suoi confronti.

In ogni caso la sanzione dell'ammonizione irrogata dal Giudice di prime cure, proprio in relazione al comportamento tenuto e contestato, trova la sua giustificazione laddove consiste in una "dichiarazione di biasimo, con espresso invito ad astenersi per l'avvenire dal commettere altre mancanze disciplinari" art. 10 RGD . Si tratta in definitiva di una censura particolarmente lieve che ben si attaglia alla fattispecie esaminata.

Quanto al profilo di natura risarcitoria riveniente dalla contesa concernete l'uso della palestra e degli attrezzi, correttamente il Tribunale ha respinto la domanda per assoluta mancanza di prova riferibile al diritto di usufruirne; anzi la documentazione acquisita in fase istruttoria , proveniente dalla Provincia di Lecce, implica elementi di giudizio contrari alle tesi della reclamante principale.

Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

la Corte Federale d'Appello, udite le conclusioni, così decide:

- rigetta entrambi i reclami;
- conferma la sentenza n. 8/15 assunta dal Tribunale Federale l'8.10.2015;
- condanna le parti al pagamento delle spese del procedimento, nella misura di € 200,00 ciascuno per i tesserati De Giorgi e De Leo e di € 200,00 a carico della ASD Ginnastica Salento, assegnando alle stesse parti onerate il termine di trenta giorni per il versamento delle somme nelle casse Federali;
- dispone incamerarsi definitivamente la cauzione prestata.

Roma, 5 febbraio 2016

Avv. Antonella Prestia, Presidente

Avv. Giuseppe Janiri

Avv. Dario Lupo

